

Sentenza n. 4 – del 8 aprile 2022

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

Riunitasi telematicamente il giorno 8 aprile 2022, alle ore 10:00 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società CORREGGIO HOCKEY in persona del Presidente p.t. Sig. Marco Ferretti, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 71/2022 del 31 marzo u.s. nei confronti del proprio atleta EDOARDO RIGHI;

**LETTO** il ricorso;

**VISIONATO** il filmato prodotto dai ricorrenti;

**CONSTATATO** che, dalla visione di detto filmato, si evince che il RIGHI non ha assunto atteggiamenti violenti nei confronti del giocatore avversario;

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso presentato ritenendo congrua la sanzione di 1 giornata di squalifica annullando per l'effetto l'ammenda irrogata dal G.S.N.;

Dispone la restituzione integrale della tassa di reclamo

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI